



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1908

Tutele delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti iscritti alla Gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale

18/12/2022 - 05:04

Indice

1. DDL S. 1908 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1908	4

1. DDL S. 1908 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1908
XVIII Legislatura

Tutele delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti iscritti alla Gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale

Iter

31 luglio 2020: da assegnare

Successione delle letture parlamentari

S.1908

da assegnare

Iniziativa

C.N.E.L.

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **31 luglio 2020**; annunciato nella seduta n. 248 del 5 agosto 2020.

Classificazione TESEO

LAVORATORI AUTONOMI , LIBERI PROFESSIONISTI , ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE (INPS)

Classificazione provvisoria

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1908

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1908

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 2020

Tutele delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti iscritti alla Gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale

Onorevoli Senatori. - I dati sulla composizione della forza lavoro realizzata dal Rapporto 2019 sulle libere professioni in Italia, a cura dell'Osservatorio delle libere professioni, mostra una quota crescente di lavoro autonomo e professionale in Italia e in Europa. Nonostante il numero dei lavoratori indipendenti, complessivamente intesi, sia in calo in tutti i Paesi europei, i professionisti registrano un continuo aumento, passando dai 4 milioni e 800 mila del 2009, agli oltre 5 milioni e 700 mila del 2018, con un tasso di crescita nel periodo pari al 18 per cento. In Italia, il numero dei lavoratori autonomi e professionisti si attesta su 1 milione e 430 mila unità nel 2018 rispetto a 1 milione e 148 mila unità nel 2009, con un aumento di circa 280 mila professionisti indipendenti nell'arco di un decennio. La crescita in termini numerici del comparto professionale traina anche la quota di prodotto interno lordo ascrivibile al settore, stimata al 12,2 per cento del PIL nazionale, cui si associa il contributo di ricchezza in termini di competenze, innovazione e crescita culturale del Paese che il lavoro libero professionale comporta.

Il *trend* di crescita quantitativa e qualitativa del settore professionale, dovuto alla progressiva transizione all'economia dei servizi, alle trasformazioni del lavoro nel senso di una sempre maggiore rilevanza dell'autonomia e della professionalità e alla nascita di nuove professioni qualificate, rappresenterà una costante dei prossimi anni.

E tuttavia, nonostante la forte espansione del comparto, il lavoro autonomo e professionale non è rimasto immune agli effetti negativi provocati dalle recenti crisi economiche. In particolare, la distribuzione non uniforme dei redditi del comparto ha determinato l'emergere di una pluralità di classi di reddito sulla base di diversi fattori, anche combinati tra loro, quali il sesso, l'area geografica di riferimento, l'appartenenza a una determinata professione e l'età anagrafica. In molti casi si registrano situazioni di difficoltà economica che impediscono il sostentamento del professionista e della propria famiglia, soprattutto in coincidenza di eventi patologici legati tanto alla vita personale quanto ai cicli economico-produttivi.

In mancanza di una moderna rete di protezione sociale e di *welfare*, sono talora intervenute, con diverse misure di sostegno di carattere puntuale, le casse di previdenza e assistenza professionali e le varie forme di associazionismo privato, lasciando, però, senza alcun tipo di copertura integrativa specifica quei lavoratori autonomi e professionisti non aderenti ad alcuna forma previdenziale obbligatoria, iscritti alla sola Gestione separata dell'INPS.

La disuguaglianza rispetto alle tutele sociali riservate al lavoro subordinato-dipendente rende anacronistico ed inadeguato l'attuale contesto normativo relativo ai diritti dei lavoratori di questo settore: esso è stato solo parzialmente rinnovato attraverso il riconoscimento di alcune tutele al lavoro autonomo non imprenditoriale con la legge 22 maggio 2017, n. 81, l'introduzione del principio di equo compenso delle prestazioni professionali, di cui alla legge di bilancio 2018, e l'ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla Gestione separata operata con il decreto-legge 3 settembre 2019, n.

101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128. Questi recenti interventi legislativi, se da un lato hanno avviato un percorso di allineamento delle tutele, non sono stati tutti pienamente attuati e lasciano scoperti diversi fronti di tutela a fronte di eventi critici legati alla vita personale e al ciclo economico.

Il CNEL svolge da tempo un'attività di monitoraggio dell'evoluzione del lavoro autonomo e professionale, anche grazie alla « Consulta per il lavoro autonomo e le professioni », recentemente istituita con lo scopo di instaurare un confronto tra le maggiori organizzazioni di rappresentanza sull'andamento e i problemi del settore.

All'esito di un ampio confronto tra le parti sociali, il CNEL ha ritenuto necessario intervenire attraverso un pacchetto unitario di strumenti destinati all'ampliamento dei diritti e delle tutele dei lavoratori autonomi e dei professionisti non iscritti alle casse di previdenza private.

Nel dettaglio, il disegno di legge introduce:

- a) un incremento dell'indennità di maternità e paternità per i professionisti lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS;
- b) il diritto alla contribuzione figurativa per i professionisti lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS in coincidenza di malattie di particolare gravità che comportano lunghe interruzioni dell'attività lavorativa;
- c) un ammortizzatore sociale generale, finanziato dalla Gestione separata INPS per i professionisti lavoratori autonomi suoi iscritti, al fine di salvaguardare l'attività professionale in coincidenza di momenti di flessione dell'attività economica.

Gli interventi proposti con il presente disegno di legge, messi a sistema con le misure introdotte dai passati provvedimenti legislativi, sebbene non esauriscano la totalità delle istanze di tutela provenienti dal settore, contribuiscono tuttavia a rendere effettivo il principio di solidarietà *ex* articolo 2 della Costituzione e a riequilibrare le tutele minime da garantire a tutti lavoratori, in una società che si articola in forme e modalità inedite rispetto a quelle tipiche del Novecento industriale.

L'attuazione delle disposizioni del presente disegno di legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi diretti o indiretti a carico della finanza pubblica e non richiedono pertanto la indicazione di mezzi di copertura ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica). Viene pertanto omessa la compilazione della relativa relazione di copertura degli oneri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 68 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente l'incremento dell'indennità di maternità e di paternità per lavoratrici e lavoratori autonomi)

1. All'articolo 68 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

« 2-*ter*. Per le professioniste lavoratrici autonome iscritte alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme previdenziali obbligatorie, l'importo dell'indennità giornaliera di cui al comma 2 è pari al 100 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A allegata al medesimo decreto-legge n. 402 del 1981 e dai decreti di cui al secondo comma del citato articolo 1 ».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 8 della legge 22 maggio 2017, n. 81, in materia di contribuzione figurativa in caso di periodi di malattia grave del lavoratore autonomo iscritto alla Gestione separata)

1. Il comma 10 dell'articolo 8 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è sostituito dal seguente:

« 10. Per i professionisti lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino un'inabilità lavorativa del 100 per cento, sono equiparati alla degenza ospedaliera. I periodi di fruizione della degenza ospedaliera vengono computati come periodi di contribuzione figurativa, calcolata proporzionalmente in base al minimale contributivo previsto per la Gestione separata ».

Art. 3.

(Indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa)

1. Allo scopo di mitigare gli effetti derivanti da eventi critici a carattere personale, sociale ed economico gravanti sull'attività economica dei lavoratori autonomi, nonché di assicurare la continuità e il rilancio dell'attività stessa in tali frangenti, è istituita un'indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa (ISCRO), erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e spettante ai professionisti lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
2. L'ISCRO spetta ai professionisti lavoratori autonomi che nell'anno precedente a quello in cui è presentata la domanda abbiano subito una decurtazione reddituale pari o superiore al 50 per cento della media dei redditi conseguiti nei tre anni precedenti e comunque a condizione che il reddito dichiarato nell'anno precedente a quello in cui è presentata la domanda sia risultato inferiore a 8.145 euro.
3. Se nel corso dei tre anni precedenti a quello in cui si è verificata la decurtazione reddituale è avvenuta una sospensione dell'attività professionale per maternità o malattia o altro evento cui corrisponde un indennizzo a carico della Gestione separata presso l'INPS, la media dei redditi è calcolata considerando anche le somme percepite a titolo di indennità. Se nell'anno in cui si è verificata la decurtazione reddituale il lavoratore ha usufruito di indennità di maternità, malattia o altro indennizzo a carico della Gestione separata presso l'INPS, tali indennità rilevano ai fini della quantificazione del reddito.
4. L'ISCRO spetta ai professionisti lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che, al momento della domanda, abbiano maturato un'anzianità di iscrizione di almeno tre anni alla medesima Gestione separata e che nel corso dei tre anni precedenti non abbiano cessato la relativa partita IVA. La cessazione della partita IVA durante il trattamento di indennità determina l'immediata sospensione della stessa e l'obbligo di retrocessione delle somme percepite, salvo che la cessazione non dipenda da cause non imputabili al lavoratore.
5. Se il lavoratore ha già usufruito in passato dell'ISCRO, essa può essere ulteriormente concessa a condizione che la domanda sia presentata a distanza di almeno cinque anni dalla conclusione del precedente trattamento di indennità. In ogni caso, nessuno può usufruire dell'indennità per più di tre volte.
6. Il valore dell'ISCRO spettante al lavoratore è pari al 50 per cento della differenza tra la media reddituale dei tre anni precedenti a quello in cui si è verificata la decurtazione reddituale e il reddito dell'anno precedente a quello in cui è presentata la domanda. L'importo onnicomprensivo dell'indennità non può in ogni caso superare i 6.516 euro.
7. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ed è esente da prelievi fiscali e contributivi.
8. La domanda di accesso all'ISCRO è presentata, in via telematica, all'INPS, entro il termine di decadenza del 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la decurtazione reddituale.
9. L'indennità è corrisposta in sei mensilità, di importo pari a un sesto dell'importo complessivo stabilito ai sensi del comma 6, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda. Con la prima mensilità sono altresì corrisposte le eventuali mensilità arretrate.
10. Per l'intera durata del trattamento, l'ISCRO non è cumulabile, neppure in parte, con il reddito di

cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

11. Allo scopo di favorire la riqualificazione professionale del professionista e lavoratore autonomo, l'erogazione dell'ISCRO è condizionata alla regolare partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Al fine di programmare i servizi formativi di cui al presente comma, definirne i contenuti formativi, predisporre l'erogazione, anche in forma telematica, in modo da raggiungere l'intero territorio nazionale, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) istituisce un tavolo di coordinamento con le regioni e le associazioni maggiormente rappresentative della categoria dei professionisti e dei lavoratori autonomi.

12. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo, è disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, un aumento dell'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, pari a 0,28 punti percentuali.

13. Le risorse derivanti dall'aliquota aggiuntiva di cui al comma 12 confluiscono in un apposito fondo istituito nell'ambito della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le prestazioni sono erogate fino a concorrenza delle risorse del fondo. Le eventuali eccedenze permangono nella disponibilità del fondo.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Salvo quanto previsto dal comma 12 dell'articolo 3, dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

